



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2021

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge riproduce in gran parte i contenuti del nuovo testo elaborato in sede di esame presso le Commissioni permanenti 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, rielaborato sulla base del testo risultante dall'unificazione di tredici proposte di legge, approvato nella precedente legislatura il 19 ottobre 2016 dalla Camera dei deputati (atto Camera n. 261) e trasmesso per l'esame al Senato della Repubblica il successivo il 21 ottobre (atto Senato n. 2574).

Assegnato in sede referente alla 11^a Commissione permanente del Senato (Lavoro, previdenza sociale), nella seduta di illustrazione del provvedimento (9 novembre 2016) i senatori di tutti i gruppi parlamentari concordarono sulla rilevanza del provvedimento, evidenziando come lo stesso fosse « delicato, necessario di attenzione » (Misto-SI-SEL), che « la disciplina di installazione di impianti audiovisivi di registrazione contenuta nel disegno di legge appare più restrittiva di quella prevista dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonostante la particolarità del contesto affrontato » (Partito democratico), nonché « la necessità di un ciclo di audizioni » (FI-PdL XVII); punto quest'ultimo da tutti condiviso, nonostante alla Camera si fosse già svolta una corposa fase di audizioni seguite dal dibattito sul tema. Si ritenne, pertanto, di dover ascoltare nuovamente il Garante per la protezione dei dati personali, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, altri soggetti qualificati come giuristi, accademici, rappresentanti delle Forze dell'ordine e della scuola, nonché approfondire le modalità attuative del disegno di legge e gli oneri non solo finanziari.

I gruppi parlamentari furono invitati a trasmettere tempestivamente le proprie richieste di audizioni. L'ultima delle tre sedute in cui il provvedimento fu trattato, e nella quale fu calendarizzata la prima audizione, avvenne il 22 novembre 2016. Dopo questa data il provvedimento non venne più esaminato.

Si può affermare che l'esame non ebbe seguito per la contrarietà espressa dal Partito democratico.

Sinora l'installazione, in contesti essenzialmente educativi, di videocamere è avvenuta su ordine dell'autorità giudiziaria solo a seguito dell'apertura di procedimenti penali per gravi reati ai danni di bambini all'interno di asili o di anziani in case di riposo, a fini probatori e investigativi, per un tempo limitato, a fronte di un concreto rischio per la loro incolumità, documentato da remoto.

Tuttavia, le inconcepibili e insopportabili violenze nei confronti di soggetti in minorata difesa e incapaci di denuncia (ad esempio le persone anziane o i disabili con problemi cognitivi) sono da tempo motivo di apprensione e di grave allarme sociale. I mezzi di informazione hanno negli anni mostrato immagini, specialmente in case di riposo, di maltrattamenti ad anziani in termini fisici o psicologici, o ambedue, che hanno destato una forte emozione e indignazione.

Al contempo è vero anche che l'operatore può essere oggetto di denuncia per fatti che non vi sono stati o che sono stati riportati in maniera distorta.

La questione è quindi come giungere a disposizioni legislative che siano in grado di tutelare efficacemente le persone in minorata difesa senza che coloro che assistono o interagiscono con queste persone si sentano costantemente monitorate e adottino un au-

tocontrollo che irrigidisce quell'empatia e spontaneità necessaria a creare un clima sereno in cui i rapporti relazionali tra l'operatore e la persona non siano compromessi da una tensione sottesa.

Ciò posto, si condivide il principio che l'utilizzo ragionato e non abusato dell'operatività continua di telecamere, con audio in nidi, scuole dell'infanzia e strutture residenziali di cura, si giustifica non solamente per tutelare i minori e i soggetti incapaci affidati alle altrui cure, ma anche per agevolare l'eventuale ricostruzione probatoria in sede penale e per accordare loro una tutela rafforzata rispetto a possibili abusi.

L'iniziativa legislativa intende prevenire ed evitare il ripetersi di abusi su minori, anziani e disabili, nell'ambito degli spazi dedicati alla loro educazione e cura, e agevolare la ricostruzione probatoria in caso di procedimenti volti ad accertare eventuali reati commessi nelle suddette strutture.

Con riferimento all'articolato:

L'articolo 1 specifica le finalità, costituite dalla prevenzione e dal contrasto delle condotte di maltrattamento o di abuso in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e degli anziani e dei disabili ospitati in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;

L'articolo 2 contiene due deleghe al Governo in materia di valutazione e formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nonché delle strutture a ciclo residenziale e semiresiden-

ziale, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi;

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute la definizione di linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali;

L'articolo 4 tratta la regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

L'articolo 5 prevede l'attivazione di un piano straordinario di ispezione nelle strutture oggetto del presente disegno di legge, da parte del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'istruzione, al fine di verificare il benessere del personale impiegato;

L'articolo 6 prevede l'introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative;

L'articolo 7 introduce l'indegnità a succedere per gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale;

L'articolo 8 prevede che ogni anno il Governo trasmetta alle Camere una relazione sull'attuazione delle presenti disposizioni normative;

L'articolo 9 disciplina le norme finanziarie, istituendo presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo finalizzato all'attuazione delle disposizioni introdotte dal presente disegno di legge;

L'articolo 10 prevede che le disposizioni del presente disegno di legge si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, secondo comma, 32, 35, primo e secondo comma, 38, 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Deleghe al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, nonché delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo

svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) del presente comma, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nel rispetto delle competenze legislative regionali, della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire la disciplina dei requisiti minimi strutturali e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da garantire un alto livello qualitativo del servizio erogato;

b) prevedere ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, da assoggettare in ogni caso al medesimo regime autorizzatorio previsto per le altre strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture, comprese quelle di cui alla lettera *b)*, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata;

d) prevedere modalità di gestione delle strutture volte a prevenire maltrattamenti e abusi a danno degli utenti;

e) istituire un adeguato sistema di ispezioni e controlli;

f) prevedere la sospensione o la revoca automatica dell'autorizzazione all'esercizio in caso di violazione degli obblighi in materia di requisiti minimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità, previa intesa in

sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i pro-

fili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e

con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli ordini professionali interessati e delle associazioni e degli enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

2. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. Le chiavi di decrittazione, garantite da un ente certificatore,

sono disaccoppiate e conservate separatamente dal responsabile della struttura e da un notaio da questi individuato.

3. Il flusso di dati cifrati in uscita dai sistemi di videosorveglianza è trasmesso a un *server* locale dedicato e da questo a un servizio di *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*, nonché a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.

4. I sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono dotati di dispositivi che ne segnalano, anche acusticamente all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, in tempo reale, la manomissione, l'avaria e il funzionamento anomalo, che sono contestualmente segnalati all'installatore.

5. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono conservate, con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, sul *server* locale per sette giorni e sul *server cloud* per trentasei mesi dalla data della registrazione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria, del difensore e del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture, pubbliche e private, già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui

al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 del presente articolo, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui al comma 1 nelle strutture ivi indicate;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4;

e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 6.

10. Lo schema del decreto di cui al comma 9 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti legalmente responsabili dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 10.000. I proventi della sanzione di cui al presente comma sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1.

12. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con riferimento al trattamento dei dati personali, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5.

(Piano straordinario di ispezioni)

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2021-2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per le

disabilità e con il Ministro dell'istruzione, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone con disabilità e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità degli stessi, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato territoriale del lavoro competente, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative)

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 582-bis. - (*Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative*) - Chiunque maltratti, percuota o cagioni una lesione personale non colposa dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie ovvero presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative, nelle quali eserciti anche occasionalmente compiti di cura, assistenza o educazione, è punito con la pena prevista, rispettivamente, dagli articoli 572, 581 e 582 aumentata di un terzo.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione dalla professione per una durata da cinque a quindici anni ».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 582-bis del codice penale, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, il responsabile legale della struttura nella quale è avvenuto il fatto, che abbia violato gli obblighi di cui all'articolo 4 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni. La sanzione è disposta dal giudice penale ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Introduzione dell'indegnità a succedere per gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale)

1. All'articolo 463 del codice civile, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta ».

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1. Con la medesima relazione sono esposti i dati aggregati sulle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede, con cadenza biennale, alla verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è istituito, presso il Mini-

stero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. L'importo di 13,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 è finalizzato all'erogazione a ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti di 12,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture private.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2021 e a 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

